

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 13 settembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 2

² Il Dipartimento determina per quali corse è concessa la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte. Determina parimenti quali sono i veicoli ai quali, per motivi ecologici, viene concessa soltanto una restituzione ridotta.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

13 settembre 2006 Il nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 641.611

